

Le fonti di finanziamento per le attività dei cpo e degli altri organismi di parità

Cinzia Sivier

ARPA Veneto, Via G. Matteotti 27, 35137 Padova, csivier@arpa.veneto.it

Riassunto

Sintesi degli organismi di parità europei

Finanziamenti europei

Fondi strutturali

Programmi a gestione diretta

La gestione diretta delle risorse comunitarie

Programmi finanziari a gestione decentrata

I Regolamenti

Finanziamenti nazionali

Legge 10 aprile 1991, n. 125

Circolare n. 1 del 26 gennaio 2007

Legge 8 marzo 2000, n. 153

Finanziamenti regionali

ORGANISMI DI PARITÀ EUROPEI

COMMISSIONE EUROPEA

A livello di politiche attive del lavoro, l'organismo competente è la Direzione Generale Occupazione e Affari Sociali.

PARLAMENTO EUROPEO

[FEMM - Committee on Women's Rights and Gender Equality](#)

La Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità figura tra quelle costituite dai deputati all'interno del Parlamento. Ha compiti che riguardano quasi tutte le politiche comunitarie. Il suo parere è richiesto dalle altre commissioni quando si tratti di argomenti attinenti alla vita delle donne.

CONSIGLIO EUROPEO

[Direzione generale per i diritti umani del consiglio d'Europa](#)

Nella prospettiva generale della protezione e promozione dei diritti umani, il Consiglio di Europa cerca di combattere ogni interferenza alla libertà e dignità delle donne per eliminare la discriminazione basata sul sesso e promuovere una rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini nella vita pubblica e politica.

ISTITUTO EUROPEO PER L'UGUAGLIANZA DI GENERE

[Istituto Europeo per l'uguaglianza di genere](#)

L'Istituto, istituito dal Regolamento 1922/2006 del [Parlamento europeo e del Consiglio](#), è stato creato allo scopo di sostenere gli organismi comunitari e gli Stati membri nel promuovere l'uguaglianza tra donne e uomini e combattere le discriminazioni.

LOBBY EUROPEA DELLE DONNE

La [Lobby Europea delle Donne](#) (EWL) è la più grande organizzazione che raccoglie le associazioni di donne nell'Unione europea. Il suo scopo è di promuovere i diritti delle donne e l'uguaglianza tra donne e uomini nella EU.

Lavora principalmente con le istituzioni della EU: il Parlamento, la Commissione e il Consiglio dei Ministri

FINZIAMENTI EUROPEI

PROGRAMMI A GESTIONE DIRETTA

[I programmi gestiti dalla Commissione Europea](#)

(compresi i settori della cooperazione internazionale e della ricerca e sviluppo tecnologico)

PROGRAMMI A GESTIONE DECENTRATA

(I fondi strutturali)

ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO

[La finanza agevolata della BEI](#)

FONDI STRUTTURALI

Finalità: la coesione economica e sociale

Risorse Ampie: Una delle principali voci di spesa del bilancio dell'UE

Gestione mediata: fondi gestiti dagli Stati Membri (di solito dalle regioni)

Ripartizione per obiettivi corrispondenti a specifiche zona del territorio UE

Somme imponenti, grandi realizzazioni

Priorità sviluppo locale

PROGRAMMI A GESTIONE DIRETTA

Finalità settoriali: energia, ambiente, cultura ecc

Risorse molto più limitate

Gestione diretta: Finanziamenti concessi dalla Commissione Europea

Generalmente per tutto il territorio UE

Somme più limitate, "progetti leggeri", non infrastrutturali

Priorità all'innovazione e al carattere europeo, alla transnazionalità

LA GESTIONE DIRETTA DELLE RISORSE COMUNITARIE

Nel caso dei finanziamenti a gestione diretta le risorse comunitarie vengono erogate direttamente e centralmente dalla Commissione europea:

- direttamente, in quanto il trasferimento dei fondi viene effettuato senza ulteriori passaggi dalla Commissione europea, o dall'organismo che la rappresenta, ai beneficiari;
- centralmente, in quanto le procedure di selezione, assegnazione, controllo e audit sono gestite dalla Commissione europea, o dall'organismo che la rappresenta.

Mentre le risorse comunitarie che transitano attraverso gli Stati membri sono regolate da strumenti e procedure locali, alle quali i soggetti interessati devono fare riferimento, le risorse amministrare direttamente e centralmente rispondono a norme definite in modo unitario dalla Commissione europea. E' la Commissione europea che eroga i fondi e che stabilisce autonomamente i criteri di funzionamento dei vari programmi comunitari.

La Commissione europea, in base agli obiettivi che si prefigge di realizzare, predispone dei programmi inerenti diversi settori, aventi generalmente una durata pluriennale e attuati dalle varie Direzioni generali (DG) della Commissione. Le Direzioni generali, ciascuna nel proprio settore, gestiscono direttamente gli stanziamenti previsti per i vari programmi attraverso la pubblicazione periodica di bandi comunitari sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). La Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea è la fonte ufficiale di documentazione dell'Unione Europea. E' disponibile in tutte le lingue dell'UE ed è articolata in tre serie: serie C (Comunicazioni e Informazioni), serie L (Legislazione) e serie S (Supplemento).

I bandi comunitari pubblicati sulla GUUE contengono la descrizione del programma e la sua dotazione finanziaria, la procedura e i termini di presentazione delle proposte, l'importo del contributo finanziario dell'Unione Europea, i requisiti minimi per poter partecipare, i criteri di selezione e gli indirizzi presso i quali si può ottenere la documentazione informativa (come il programma di lavoro, i moduli per la presentazione delle proposte).

Quasi tutti i progetti finanziabili, se non mirati a programmi di cooperazione con i paesi terzi, sono individuabili in una delle politiche interne, che comprendono ricerca e sviluppo tecnologico in quasi tutti i settori, molti programmi di formazione, programmi e azioni per la promozione della cultura, programmi di sviluppo per progetti audiovisivi, informazione e comunicazione ad ampio raggio, piani per rafforzare l'occupazione, studi e azioni che promuovono obiettivi ritenuti socialmente importanti, piani di sviluppo e programmi nei settori di ambiente, energia, protezione del consumatore, reti transeuropee, PARI OPPORTUNITA' ecc.

PROGRAMMI FINANZIARI A GESTIONE DECENTRATA

La gestione, in tutto o in parte, è decentrata ai governi dei Paesi terzi beneficiari o ad Organizzazioni internazionali, che operano spesso in contatto con le Delegazioni estere della CE. Queste ultime, agiscono come anello di collegamento tra la DG-relex o DG-enlargement ed i destinatari finali dei programmi di finanziamento): circa il 2%

A luglio del 2006, il Parlamento europeo ha approvato i cinque regolamenti che definiscono gli obiettivi dei Fondi strutturali 2007-2013 e del Fondo di coesione. I Regolamenti (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale

dell'Unione Europea, serie L., n. 210, del 31/07/2006), hanno definito i criteri cui dovranno attenersi gli Stati membri e le regioni per essere ammessi al sostegno comunitario, le risorse finanziarie disponibili e i loro criteri di attribuzione.

FINANZIAMENTI NAZIONALI

LEGGE 10 APRILE 1991, N. 125

Art. 2 Attuazione di azioni positive, finanziamenti

1. Le imprese, anche in forma cooperativa, i loro consorzi, gli enti pubblici economici, le associazioni sindacali dei lavoratori e i centri di formazione professionale che adottano i progetti di azioni positive di cui all'art. 1, possono richiedere al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione dei predetti progetti ad eccezione di quelli di cui all'art. 3 (Finanziamenti delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale – approvati dal Fondo Sociale Europeo e finanziati con quota del fondo di rotazione istituito con la legge 845/1978).

Il Comitato Nazionale di Parità formula, entro il 31 maggio di ogni anno, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice della Pari Opportunità tra uomo e donna), un Programma obiettivo nel quale vengono indicate le tipologie di progetti di azioni positive che intende promuovere, i soggetti ammessi per le singole tipologie ed i criteri di valutazione. Viene pubblicato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali nella Gazzetta Ufficiale.

Le azioni positive sono iniziative finalizzate a:

- favorire l'occupazione femminile
- realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro
- rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità
- eliminare le disparità per le donne nell'accesso al lavoro, nello sviluppo della carriera e nelle situazioni di mobilità
- incentivare la diversificazione nelle scelte di lavoro attraverso l'orientamento scolastico e la formazione professionale
- superare i fattori che nell'organizzazione del lavoro hanno un diverso impatto sui sessi e creano discriminazioni
- promuovere l'inserimento delle donne nei settori professionali in cui sono sottorappresentate
- favorire anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali

LEGGE 8 MARZO 2000, N. 53

Art. 9 Misure a sostegno della flessibilità d'orario

1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinati ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per le finalità di cui al presente comma, ed in particolare:

- a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di età o fino a quindici anni, in caso di affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico;
- b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
- c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;
- d) interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico. (1)

CIRCOLARE N. 1 DEL 26 GENNAIO 2007

La Circolare 26 gennaio 2007, n. 1 è stata redatta con il Dipartimento delle politiche per la famiglia, e contiene importanti indicazioni in merito alla presentazione dei progetti di azioni positive di flessibilità per la conciliazione lavoro-famiglia ai sensi dell'art. 9 della legge n. 53/2000, così come modificato dall'art. 1, comma 1254, Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) per la scadenza di Febbraio 2007.

OGGETTO: chiarimenti sull'applicazione dell'art. 9 legge n. 53/2000 così come modificato dall'articolo 1, comma 1254, Legge 27 dicembre 2006 n. 296 – presentazione progetti entro il 12 febbraio 2007.

La presente circolare contiene alcune specifiche in merito ai progetti finanziabili ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 53/2000, così come modificato dall'articolo 1, comma 1254, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), con particolare riferimento ai soggetti che possono presentare richiesta di finanziamento, alla durata delle azioni e ai termini di presentazione dei progetti. Essa modifica ed integra, per la prossima scadenza del 12 febbraio 2007 (il termine del 10 febbraio è stato prorogato in quanto giorno non lavorativo) la precedente circolare n. 16 del 18 maggio 2006 e i relativi allegati, alla luce del decreto interministeriale in corso di registrazione, emanato ai sensi dell'articolo 1 comma 1256 della legge n. 296/2006, con il quale si dispone la destinazione della somma di € 5.300.000,00 per l'erogazione dei contributi di cui al succitato articolo 9.

1. Soggetti finanziabili e azioni previste

Le principali novità introdotte dalla nuova formulazione dell'art. 9 riguardano: a) i soggetti finanziabili, tra i quali vengono incluse le Aziende Sanitarie locali e le Aziende ospedaliere; in ogni caso le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi delle imprese private; b) la nuova formulazione della lettera a) dell'articolo 9, nell'ambito dei progetti presentati, stabilisce una priorità per i genitori che abbiano bambini fino a 12 anni di età e fino a 15 anni, in caso di affidamento, adozione e disabilità del minore

FINANZIAMENTI REGIONALI

Tabella 1 – Regioni che erogano finanziamenti

<i>REGIONE</i>	<i>ASSESSORATO</i>	<i>CONTRIBUTI</i>
<i>VALLE D'AOSTA</i>	<i>NO</i>	<i>NO</i>
<i>FRIULI VENEZIA GIULIA</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>VENETO</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>
<i>PIEMONTE</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>
<i>LOMBARDIA</i>	<i>NO</i>	<i>SI</i>
<i>PROVINCIA DI TRENTO</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>
<i>LIGURIA</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>EMILIA ROMAGNA</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>TOSCANA</i>	<i>DELEGA AL VICE PRESIDENTE</i>	<i>NO</i>
<i>UMBRIA</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>LAZIO</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>MARCHE</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>ABRUZZO</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>MOLISE</i>	<i>PRESIDENTE DELLA GIUNTA</i>	<i>NO</i>
<i>CAMPANIA</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>PUGLIA</i>	<i>NO</i>	<i>NO</i>
<i>BASILICATA</i>	<i>NO</i>	<i>NO</i>
<i>CALABRIA</i>	<i>COMPETENA PRESIDENZA REGIONE</i>	<i>NO</i>
<i>SICILIA</i>	<i>SEGRETERIA GENERALE PRES. REGIONE</i>	<i>SI</i>
<i>SARDEGNA</i>	<i>NO</i>	<i>NO</i>

Bibliografia

www.europa.formez.it , www.fondieuropei.it , www.pariopportunita.gov.it/
www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreeTematiche/tutela/comitatoNazionaleParita
Siti Ufficiali delle Regioni